

Cassa pensione coiffure & ESTHÉTIQUE

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2013

Seconda parte: disposizioni generali

Il presente regolamento è valido dal 1° luglio 2013 e sostituisce tutte le disposizioni precedenti.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

SOMMARIO

Pagina

1	DISPOSIZIONI GENERALI	6
1.1	Nome e scopo	6
1.2	Rapporto rispetto alla LPP e alla LFLP	6
1.3	Convenzione d'affiliazione e adesione	6
1.4	Protezione dei dati	6
1.5	Coppie omosessuali in unione domestica registrata	7
2	AFFILIAZIONE ALL'ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA	7
2.1	Cerchia delle persone assicurate	7
2.2	Notifica	7
2.3	Inizio dell'assicurazione di previdenza	8
2.4	Copertura previdenziale definitiva	8
2.5	Copertura previdenziale provvisoria, riserva ed esclusione di prestazioni	9
2.6	Violazione dell'obbligo di dichiarazione	10
2.7	Certificato personale	10
3	BASI DI CALCOLO	10
3.1	Età determinante	10
3.2	Età di pensionamento	10
3.3	Salario assicurato	10
3.4	Salario annuo AVS in caso di inizio o fine dell'assicurazione nel corso dell'anno	11
3.5	Diminuzione temporanea del salario annuo AVS	11
3.6	Avere e accrediti di vecchiaia	11
3.7	Aliquota di conversione	12
4	PRESTAZIONI DI VECCHIAIA	12
4.1	Rendita di vecchiaia	12
4.2	Capitale di vecchiaia	13
4.3	Pensionamento flessibile	13
5	PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ	15
5.1	Definizioni	15
5.2	Esonero dal pagamento dei contributi	16
5.3	Rendita di invalidità	17
5.4	Modifica del grado d'invalidità	18
5.5	Rendita per figli d'invalido	18
5.6	Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione	18
5.7	Importi limite per gli assicurati parzialmente invalidi	18
6	PRESTAZIONI PER SUPERSTITI	19
6.1	Rendita per coniuge superstite	19
6.2	Rendita per il convivente superstite	20
6.3	Rendita per orfani	21
6.4	Capitale di decesso	21
7	FIGLI AVENTI DIRITTO A UNA RENDITA	22
8	DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE PRESTAZIONI	23
8.1	Obbligo di prestazione	23
8.2	Restituzione di prestazioni percepite indebitamente	23
8.3	Coordinamento con la LAINF e la LAM	23

8.4	Riduzione delle prestazioni previdenziali	23
8.5	Surrogazione e cessione dei diritti	24
8.6	Prescrizione	24
8.7	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	24
8.8	Fondo di garanzia	25
8.9	Versamento	25
8.10	Giustificazione del diritto alle prestazioni	26
8.11	Impignorabilità e incedibilità dei diritti	27
8.12	Modifica della forma delle prestazioni alla scadenza	27
9	LIBERO PASSAGGIO	27
9.1	Uscita dalla Cassa pensione	27
9.2	Importo della prestazione di libero passaggio	28
9.3	Esigibilità e utilizzazione della prestazione di libero passaggio	28
9.4	Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	30
9.5	Uscita di una ditta affiliata	30
10	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA CON I FONDI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE	30
10.1	Principi	30
10.2	Costituzione in pegno	31
10.3	Prelievo anticipato	31
10.4	Assicurazione complementare	32
11	FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA	33
11.1	Contributi	33
11.2	Altre fonti di finanziamento	34
12	ORGANIZZAZIONE	34
13	OBBLIGO D'INFORMAZIONE E DI NOTIFICA	34
13.1	Obbligo d'informazione	34
13.2	Obbligo di notifica	34
13.3	Notifica dei salari annui soggetti all'AVS	35
13.4	Elaborazione e trasmissione di dati personali	35
13.5	Certificati di previdenza	35
13.6	Ritardo nella notifica e infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica	35
14	INFORMAZIONI (TRASPARENZA)	36
14.1	Informazioni alle persone assicurate	36
14.2	Dati della compagnia gerente	36
14.3	Rilascio di informazioni alle persone assicurate	36
15	DISPOSIZIONI FINALI	36
15.1	Controversie giuridiche	36
15.2	Luogo di adempimento	36
15.3	Modifiche del Regolamento	37
15.4	Lacune nel regolamento	37
15.5	Disposizioni transitorie	37
15.6	Entrata in vigore	37
16	ALLEGATO 1 TABELLE D'ACQUISTO	38
1.	Tabella d'acquisto per i piani di base LPP	38
2.	Tabella d'acquisto per i piani di risparmio	39

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento sono impiegate le seguenti definizioni:

Associazioni	Imprenditori parrucchieri svizzeri (coiffureSuisse), Unione Svizzera delle Associazioni d'Estetica (ASEPIB), Associazione Professionale Svizzera delle Estetiste (APSE)
proparis	proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna;
Consiglio di fondazione	Organo supremo di proparis;
Cassa pensione	La «Cassa pensione coiffure&ESTHÉTIQUE», istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera;
Commissione d'assicurazione	Organo paritetico della cassa pensione;
Ditta affiliata	Ditta affiliata all'associazione;
Lavoratori indipendenti	Lavoratori di ditte affiliate che versano contributi in qualità di indipendenti ai sensi dell'AVS
Dipendenti	Persone che esercitano un'attività al servizio delle ditte affiliate
Organo d'applicazione	Cassa di compensazione AVS coiffure & ESTHÉTIQUE a Berna; quest'ultima è incaricata da proparis della gestione amministrativa della previdenza professionale della cassa pensione;
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CO	Legge federale di complemento al Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Compagnia gerente	AXA Vita SA

Il regolamento si compone di tre parti.

La **prima parte** comprende il **piano di previdenza**, che disciplina in particolare la cerchia delle persone assicurate, le basi di calcolo nonché il tipo di prestazioni di previdenza e la loro entità. Il datore di lavoro distribuisce il piano di previdenza a tutte le persone assicurate.

La **scala dei contributi** è parte integrante del piano di previdenza e precisa le modalità di finanziamento della previdenza. Viene consegnata a ogni persona assicurata per il tramite del datore di lavoro.

La **seconda parte** comprende le **disposizioni generali** la cui consegna alle ditte affiliate e alle persone assicurate è facoltativa. Su richiesta della ditta affiliata o della persona assicurata, le disposizioni generali vengono trasmesse in forma cartacea.

La **terza parte** comprende i piani di previdenza validi per l'impresa assicurata e la relativa ripartizione degli assicurati ai singoli piani sulla base di criteri oggettivi, riportati nell'**appendice alla convenzione d'adesione**.

La prima e la seconda parte del regolamento di previdenza sono disponibili in forma elettronica sulla homepage dell'organo d'applicazione.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Nome e scopo

- 1.1.1 Con il nome “proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera” (proparis), Berna, opera dal 1957 una fondazione costituita con atto pubblico dall’Unione svizzera delle arti e mestieri ai sensi dell’art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.
- 1.1.2 Scopo della proparis è offrire e mettere in atto la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a favore dei lavoratori dipendenti e indipendenti del settore.
- 1.1.3 Per raggiungere il suo scopo, la proparis può stipulare contratti d’assicurazione o subentrare in contratti esistenti, figurando essa stessa come contraente e beneficiaria.

1.2 Rapporto rispetto alla LPP e alla LFLP

- 1.2.1 La proparis è un’istituzione di previdenza che attua l’assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP e la previdenza più estesa. In conformità all’art. 48 LPP, è iscritta nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di Berna (BBSA).
- Le prestazioni della proparis corrispondono almeno a quelle prescritte dalla LPP e dalla LFLP. A tal riguardo la fondazione effettua per ogni persona assicurata secondo la LPP un “calcolo di conformità” dal quale risulta l’ammontare dell’avere di vecchiaia e delle prestazioni minime ai sensi della LPP e della LFLP.
- 1.2.2 I piani di previdenza della proparis sono fondati sul sistema del primato dei contributi di cui all’art. 15 LFLP.

1.3 Convenzione d’affiliazione e adesione

- 1.3.1 Le associazioni si sono affiliate alla proparis in virtù di una convenzione d’affiliazione. La Cassa pensione costituita per le associazioni, dotata di contabilità propria, ha lo scopo di offrire ai lavoratori indipendenti e alle ditte affiliate, con una soluzione semplice e a costi contenuti, la copertura previdenziale ai sensi della LPP ed eventualmente la copertura di un fabbisogno previdenziale più esteso nell’ambito del secondo pilastro.
- 1.3.2 La singola ditta affiliata e il lavoratore indipendente aderiscono alla Cassa pensione in virtù di un’apposita convenzione. Alla convenzione d’adesione vengono allegati (terza parte del regolamento di previdenza) i piani di previdenza validi per la ditta affiliata o il lavoratore indipendente.

1.4 Protezione dei dati

- 1.4.1 Nel trattamento dei dati personali degli assicurati vengono rispettate le disposizioni di legge.
- 1.4.2 I dati sensibili delle persone assicurate possono essere trasmessi a eventuali coassicuratori, riassicuratori o terzi purché a scopi di previdenza, in particolare ai fini dell’esame della proposta, dell’esecuzione del contratto, della liquidazione dei casi di prestazione e del regresso nei confronti dell’assicurazione di responsabilità civile.

1.5 Coppie omosessuali in unione domestica registrata

L'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio per tutta la sua durata. In caso di decesso di uno dei partner dello stesso sesso, il superstite è equiparato al vedovo/alla vedova. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

2 AFFILIAZIONE ALL'ASSICURAZIONE DI PREVIDENZA

2.1 Cerchia delle persone assicurate

2.1.1 Alla Cassa pensione vengono affiliati tutti i lavoratori dipendenti e indipendenti appartenenti alla cerchia di persone assicurate specificata nel piano di previdenza. I nominativi di tutti i dipendenti da assicurare devono essere notificati dal datore di lavoro.

2.1.2 Le seguenti categorie di dipendenti sono escluse dalla previdenza obbligatoria ai sensi della LPP:

- a. i dipendenti con i quali la ditta affiliata ha stipulato un contratto di lavoro per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre questo termine, il dipendente deve essere assicurato dal momento in cui è stata convenuta la proroga; qualora più assunzioni consecutive presso il medesimo datore di lavoro durino complessivamente più di tre mesi e non vi siano interruzioni che superino tale termine, il dipendente risulta assicurato a partire dall'inizio del quarto mese complessivo;
- b. i dipendenti già assicurati obbligatoriamente altrove nell'ambito della loro attività principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come professione principale;
- c. i dipendenti che svolgono in Svizzera un'attività a carattere temporaneo o presumibilmente temporaneo e che beneficiano di una sufficiente copertura previdenziale all'estero, a condizione che inoltrino domanda d'esenzione dall'assicurazione obbligatoria.

2.1.3 Non sono assicurati nella Cassa pensione:

- a. i dipendenti il cui grado d'invalidità ammonta almeno al 70 per cento ai sensi dell'Al e i dipendenti provvisoriamente riassicurati in conformità all'art. 26a LPP;
- b. i dipendenti che hanno superato l'età di pensionamento di cui al piano di previdenza (punto 2. A).

2.1.4 L'affiliazione alla Cassa pensione può essere richiesta anche dai lavoratori indipendenti. Se questi ultimi sono coperti a livello facoltativo nell'ambito della LPP, si applicano per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria previste per i dipendenti. Restano riservate le disposizioni di cui ai punti 2.4.2 e 0.

2.2 Notifica

2.2.1 Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo d'applicazione tutte le persone da assicurare alla previdenza secondo il relativo piano. La notifica deve essere effettuata con l'apposito modulo e va presentata al più tardi entro i successivi 14 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.

2.2.2 Il datore di lavoro e in particolare la persona da assicurare devono rispondere in modo veritiero e completo alle domande concernenti la capacità al lavoro e le condizioni di salute. La notifica di dati inesatti o incompleti viene considerata come violazione dell'obbligo di dichiarazione ai sensi del punto 0.

2.3 Inizio dell'assicurazione di previdenza

2.3.1 Per il dipendente l'assicurazione di previdenza decorre dall'inizio del rapporto di lavoro, al più presto, tuttavia,

- a. il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso;
- b. il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, inoltre, anche per le prestazioni di vecchiaia.

Il piano di previdenza può sancire un'altra regolamentazione.

2.3.2 Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione inizia dal momento in cui la notifica perviene all'organo d'applicazione, non prima, tuttavia, della data d'inizio indicata nella notifica.

2.3.3 Sono fatte salve un'eventuale clausola di riserva per ragioni di salute e un'esclusione di prestazioni.

2.3.4 Le persone che, all'atto dell'affiliazione alla Cassa pensione, risultano parzialmente invalide vengono assicurate solo in misura corrispondente al grado della loro capacità lavorativa. Gli importi limite previsti dalla LPP vengono conseguentemente ridotti.

2.3.5 La persona assicurata è tenuta a trasferire alla Cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza o di libero passaggio. Su richiesta dell'organo d'applicazione, va consentita la presa in visione del conteggio relativo alla prestazione di libero passaggio del precedente rapporto di previdenza.

2.4 Copertura previdenziale definitiva

2.4.1 La copertura previdenziale si riferisce in maniera definitiva e incondizionata alle prestazioni minime LPP e a quelle acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita, purché esse fossero assicurate senza riserve presso l'istituto di previdenza precedente. Le prestazioni acquisite con il trasferimento della prestazione di libero passaggio vengono calcolate secondo la logica della LPP. La copertura previdenziale inizia con il rapporto di previdenza ai sensi del punto 2.3.

2.4.2 Per i lavoratori indipendenti che si assicurano a titolo facoltativo ai sensi della LPP, può essere posta anche in ambito obbligatorio una clausola di riserva per ragioni di salute, limitata al massimo a tre anni per i rischi di invalidità e di decesso. Non è tuttavia consentito applicare una clausola di riserva alle prestazioni minime della LPP qualora il lavoratore indipendente sia stato precedentemente assicurato a titolo obbligatorio per un periodo di almeno sei mesi e si assoggetti volontariamente alla LPP entro un anno.

2.4.3 Per le restanti prestazioni, la copertura previdenziale è definitiva e incondizionata, purché all'inizio dell'assicurazione o in fase di aumento delle prestazioni la persona assicurata risulti pienamente abile al lavoro e le prestazioni regolamentari o il salario assicurato non superino il limite fissato dalla Cassa pensione. In caso contrario, queste prestazioni sono assicurate solo a titolo provvisorio.

Ai sensi della presente disposizione, non è considerata pienamente abile al lavoro la persona assicurata che, all'inizio della previdenza o in fase di aumento delle prestazioni,

- a. deve astenersi totalmente o parzialmente dal lavoro per ragioni di salute,
- b. riscuote un'indennità giornaliera per malattia o infortunio,
- c. è stata notificata all'Assicurazione federale per l'invalidità,
- d. beneficia di una rendita per invalidità totale o parziale, oppure
- e. non può esercitare pienamente, per motivi di salute, un'attività lucrativa conforme alla sua formazione e alle sue capacità professionali.

2.5 Copertura previdenziale provvisoria, riserva ed esclusione di prestazioni

- 2.5.1 L'organo d'applicazione della Cassa pensione informa per iscritto la persona assicurata qualora determinate prestazioni sovraobbligatorie possano essere assicurate solo provvisoriamente e chiede di specificare ulteriori dati circa il proprio stato di salute (questionario con le domande concernenti lo stato di salute). Se necessario, è possibile altresì interpellare un medico o prescrivere una visita medica. L'esame dello stato di salute è gratuito per la persona assicurata. A tal fine, la persona assicurata solleva il medico dall'obbligo di riservatezza professionale.
- 2.5.2 Se durante la copertura provvisoria subentra un evento assicurato,
- a. le prestazioni che sono state acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita e che erano state assicurate dalla precedente istituzione di previdenza con riserva vengono versate tenendo conto di tale clausola;
 - b. le prestazioni assicurate provvisoriamente non vengono versate se l'evento previdenziale è imputabile a una causa (infortunio, malattia, infermità) preesistente all'inizio della copertura provvisoria.
- 2.5.3 In base alla documentazione in suo possesso, l'organo d'applicazione può porre una clausola di riserva per ragioni di salute sui rischi sovraobbligatori di invalidità e decesso oppure escludere determinate prestazioni. La durata della riserva ammonta al massimo a cinque anni. La nuova istituzione di previdenza può mantenere l'eventuale clausola di riserva della precedente istituzione, ma per il calcolo della sua durata deve tenere conto del periodo già trascorso dalla sua introduzione.
- Se durante il periodo di validità della riserva interviene un'incapacità lavorativa o un decesso, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza della riserva. La limitazione delle prestazioni vale anche per i casi d'invalidità riconducibili a un'incapacità lavorativa subentrata durante il periodo di validità della riserva.
- 2.5.4 Dopo aver ricevuto il questionario con le domande concernenti lo stato di salute o dopo aver concluso l'esame dello stato di salute, l'organo d'applicazione comunica per iscritto al datore di lavoro (nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati) e alla persona assicurata se la copertura previdenziale sia nella norma o soggetta a riserva ovvero se sia esclusa.

2.6 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 2.6.1 Qualora la persona assicurata riporti dati inesatti o ometta fatti (violazione dell'obbligo di dichiarazione) sul modulo di notifica o sul questionario con le domande concernenti lo stato di salute ovvero si rifiuti di sottoporsi all'esame dello stato di salute, l'organo d'applicazione può comunicare alla persona assicurata, entro sei mesi da quando è venuta a conoscenza con certezza della violazione dell'obbligo di dichiarazione o dal rifiuto di sottoporsi all'esame, il recesso dalla parte sovraobbligatoria del contratto di previdenza a mezzo lettera raccomandata; in caso di lavoratori indipendenti, la Cassa pensione può recedere dall'intero contratto di previdenza.
- 2.6.2 Qualora sia già subentrato un caso di previdenza legato al fatto omesso o inesatto, l'organo d'applicazione può ridurre o negare le prestazioni previdenziali previste dal regime sovraobbligatorio ed esigere la restituzione di eventuali prestazioni pagate in eccesso.

2.7 Certificato personale

- 2.7.1 Ogni persona assicurata riceve quale conferma della sua ammissione alla Cassa pensione un certificato di previdenza con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica del rapporto di previdenza nel corso dell'anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti.
- 2.7.2 Il certificato di previdenza contiene, in particolare, informazioni in merito al salario assicurato, ai contributi annui, all'eventuale avere di vecchiaia e ai diritti alle prestazioni.
- 2.7.3 Il certificato di previdenza viene consegnato al datore di lavoro affinché lo trasmetta ai dipendenti assicurati.

3 BASI DI CALCOLO

3.1 Età determinante

L'età determinante per l'ammontare di contributi e accrediti di vecchiaia e per il calcolo del supplemento di cui all'art. 17 cpv. 1 LFLP risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. In tutti gli altri casi, l'età al momento del calcolo viene determinata in anni e mesi interi.

3.2 Età di pensionamento

L'età di pensionamento si basa su quanto stabilito dal piano di previdenza (punto 2. A). Il diritto alle prestazioni di vecchiaia assicurate conformemente al piano di previdenza matura al raggiungimento dell'età di pensionamento.

3.3 Salario assicurato

Per la determinazione del salario assicurato valgono le disposizioni del piano di previdenza; non vengono considerati eventuali indennizzi relativi a un'attività lucrativa svolta presso un altro datore di lavoro. Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS assicurato corrisponde al reddito annuo AVS assicurato.

In un piano di previdenza separato, la Cassa pensione può sancire che, per gli assicurati il cui salario – dopo il compimento del 58° anno d'età – si è ridotto di non oltre la metà senza essersi avvalsi di un prelievo parziale anticipato delle prestazioni di vecchiaia, la previdenza continui, su richiesta della persona assicurata, per il salario precedentemente assicurato. I costi che ne derivano sono interamente a carico della persona assicurata. I contributi relativi alla prosecuzione dell'assicurazione sono esclusi dalla parità dei contributi ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LPP e dell'art. 331 cpv. 3 CO.

Se una persona assicurata diventa inabile al lavoro, le sue prestazioni d'invalidità sono calcolate in base all'ultimo salario valido prima dell'incapacità lavorativa.

3.4 Salario annuo AVS in caso di inizio o fine dell'assicurazione nel corso dell'anno

Se nel piano di previdenza (punto 2. B) viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

3.5 Diminuzione temporanea del salario annuo AVS

Se il salario annuo AVS diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o maternità, il salario assicurato nei piani di previdenza ai sensi della LPP rimane in vigore almeno fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro in base all'art. 324a CO o del congedo di maternità in base all'art. 329f CO.

Durante questo periodo i contributi della persona assicurata e della ditta affiliata devono essere versati integralmente. Tuttavia, la persona assicurata può chiedere una riduzione del salario assicurato. In tal caso l'obbligo di versamento dei contributi del dipendente e della ditta affiliata sussiste solo in base a questo salario assicurato ridotto.

3.6 Avere e accrediti di vecchiaia

3.6.1 Se il piano di previdenza non prevede una diversa regolamentazione, a partire dal 1° gennaio susseguente il compimento del 24° anno d'età viene gestito per ogni assicurato un avere di vecchiaia individuale composto:

- a. dalle prestazioni di libero passaggio trasferite;
- b. dagli accrediti di vecchiaia;
- c. dagli eventuali riscatti e versamenti facoltativi;
- d. dagli interessi.

3.6.2 Nei piani di previdenza LPP, l'aver di vecchiaia si articola in una parte obbligatoria e in una sovraobbligatoria. La porzione obbligatoria corrisponde all'aver di vecchiaia minimo previsto dagli artt. 15 e 16 LPP. La differenza tra la parte obbligatoria e l'aver di vecchiaia complessivo è chiamata parte sovraobbligatoria.

- 3.6.3 L'aver di vecchiaia si riduce in seguito a:
- a. prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - b. versamenti a seguito di divorzio.
- 3.6.4 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.
- 3.6.5 Gli interessi vengono calcolati in base all'aver di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno precedente e accreditati all'aver di vecchiaia alla fine dell'anno civile.

Gli interessi sui riscatti e i versamenti facoltativi, nonché sui prelievi vengono calcolati pro rata nell'anno in cui sono stati effettuati. Gli accrediti di vecchiaia vengono remunerati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per i casi di previdenza e le uscite nel corso dell'anno, l'interesse relativo all'anno in corso viene calcolato proporzionalmente sul saldo dell'aver di vecchiaia al termine dell'anno precedente fino al subentro del caso di previdenza o al trasferimento della prestazione di libero passaggio.

L'organo d'applicazione informa le persone assicurate, per il tramite del datore di lavoro, in merito al tasso d'interesse stabilito dalla commissione d'assicurazione. Quest'ultima può fissare tassi differenti per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

3.7 Aliquota di conversione

- 3.7.1 L'aliquota di conversione per la determinazione della rendita di vecchiaia viene stabilita dalla commissione d'assicurazione. Quest'ultima può fissare aliquote differenti per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

Per le persone invalide la cui rendita di invalidità viene convertita in una rendita di vecchiaia, si applicano le aliquote di conversione vigenti per la relativa età al momento della conversione.

- 3.7.2 L'aliquota di conversione viene comunicata alle persone assicurate per il tramite del datore di lavoro.

4 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

4.1 Rendita di vecchiaia

4.1.1 Diritto alla rendita

Il diritto alla rendita di vecchiaia sussiste, a condizione che il piano di previdenza (punto 2. A) contempli la rendita di vecchiaia, al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento sancita nel piano di previdenza.

Gli assicurati invalidi hanno diritto alla rendita di vecchiaia qualora, nel momento in cui subentra l'incapacità al lavoro all'origine dell'invalidità, abbiano raggiunto l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza (punto 2. A).

Il diritto alla rendita cessa con la morte del beneficiario.

4.1.2 Importo della rendita di vecchiaia

L'importo della rendita di vecchiaia è il risultato della moltiplicazione dell'aver di vecchiaia disponibile all'atto del pensionamento per l'aliquota di conversione vigente in quel momento (punto 3. A del piano di previdenza).

Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d'invalidità ai sensi della LPP, il suo ammontare corrisponde come minimo all'importo della rendita d'invalidità LPP che è stata sostituita, inclusi tutti gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi effettuati fino a quel momento ai sensi del punto 8.7.

4.1.3 Rendita per figli di pensionato

La persona assicurata ha diritto alla rendita per figli di pensionato se percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto ai sensi del punto 7.

Il diritto alla rendita cessa nel momento in cui le condizioni ai sensi del punto 7 non risultano più soddisfatte oppure in caso di decesso della persona assicurata.

L'ammontare della rendita per figli di pensionato è stabilito nel piano di previdenza (punto 3. A).

4.2 Capitale di vecchiaia

Se il piano di previdenza (punto 3. A) riconosce come prestazione di vecchiaia il capitale di vecchiaia, l'aver di vecchiaia disponibile il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento sancita nel piano di previdenza (punto 2. A) diventa esigibile.

Se il piano di previdenza (punto 3. A) riconosce come prestazione di vecchiaia la rendita di vecchiaia, la persona assicurata ha la possibilità, ai sensi del punto 0, di esigere anziché la rendita di vecchiaia il versamento in capitale di una parte o dell'intero avere di vecchiaia. La prestazione di capitale è consentita soltanto previo consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere ufficialmente autenticata.

In caso di prelievo parziale del capitale, si utilizza in primo luogo l'eventuale porzione sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia e successivamente quella obbligatoria.

Le prestazioni ottenute mediante l'acquisto di periodi contributivi possono essere rimosse nei successivi tre anni unicamente sotto forma di rendita.

4.3 Pensionamento flessibile

4.3.1 Versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

- 4.3.1.1 Le persone assicurate per le quali non vengono versate delle prestazioni d'invalidità (rendita e/o esonero dal pagamento dei contributi) possono chiedere che il versamento della prestazione di vecchiaia assicurata ai sensi del piano di previdenza inizi al più presto a partire dal compimento del 58° anno d'età, a condizione che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. La relativa domanda deve essere inoltrata all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del termine auspicato.

4.3.1.2 L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia versate anticipatamente (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale) dipende dall'importo dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile in base al piano di previdenza (punto 2. C). L'aver di vecchiaia è convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione ridotta secondo principi attuariali. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi o conviventi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata. L'eventuale domanda di versamento del capitale ai sensi del punto 0 deve giungere all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima dell'effettivo versamento delle prestazioni di vecchiaia.

4.3.1.3 Se la persona assicurata diventa invalida durante il periodo che intercorre tra il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia e l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A), essa non ha diritto alle prestazioni d'invalidità per la porzione di prestazioni di vecchiaia prelevata.

4.3.2 **Prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia**

4.3.2.1 Le persone assicurate per le quali non vengono versate prestazioni d'invalidità e che continuano a esercitare la loro attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A) possono chiedere, finché continuano a lavorare, che il versamento della prestazione di vecchiaia sia differito al massimo di cinque anni.

4.3.2.2 La relativa domanda deve essere inoltrata all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Durante il periodo di differimento le persone assicurate possono proseguire i loro rapporti di previdenza con o senza pagamento dei contributi. Non sono dovute prestazioni d'invalidità; se la persona assicurata diventa inabile al lavoro durante questo periodo, dal primo giorno del mese successivo al termine dell'obbligo di versamento o del pagamento continuato del salario è dovuta la prestazione di vecchiaia.

4.3.2.3 L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia il cui versamento è stato differito (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale, quando si ricorre all'opzione del versamento sotto forma di capitale ai sensi del punto 0) dipende dall'importo dell'aver di vecchiaia disponibile all'atto del pensionamento conformemente al punto 2. C del piano di previdenza. In questo caso l'aver di vecchiaia viene convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione aumentata in base a principi attuariali. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi o conviventi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata. In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo di differimento, ai fini della determinazione delle rendite per coniugi o conviventi superstiti e orfani tale persona risulta beneficiaria della rendita di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso; un eventuale capitale di decesso diventa esigibile soltanto qualora l'aver di vecchiaia disponibile alla fine del mese del decesso non sia necessario per il finanziamento delle prestazioni per superstiti maturate.

4.3.3 **Versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia**

4.3.3.1 Un versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia assicurate ai sensi del piano di previdenza è possibile al più presto a partire dal compimento del 58° anno d'età e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento in conformità al piano di previdenza (punto 2. A) e presuppone inoltre una corrispondente riduzione del grado d'occupazione. L'età di pensionamento si considera raggiunta nella misura del versamento.

- 4.3.3.2 Per il prelievo parziale delle prestazioni di vecchiaia vigono le seguenti disposizioni:
- a. il versamento ha luogo nella misura della riduzione del grado d'occupazione; il prelievo parziale presuppone una riduzione del salario o del reddito soggetto all'AVS;
 - b. Il pensionamento completo può avvenire in non oltre tre tappe, di cui al massimo due con prestazione di capitale. Ogni riduzione deve ammontare come minimo al 20% di un orario di lavoro a tempo pieno;
 - c. il grado di occupazione ridotto non può più venire aumentato relativamente ad altri versamenti parziali di prestazioni di vecchiaia;
 - d. il versamento parziale si effettua sull'eventuale quota sovraobbligatoria della previdenza e, qualora questa fosse insufficiente, sulla parte obbligatoria;
 - e. in caso di versamento parziale prima o dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A), la rendita di vecchiaia viene calcolata in base ai principi attuariali con un'aliquota di conversione ridotto o maggiorato;
 - f. una volta effettuato un primo versamento parziale di prestazioni di vecchiaia, non sono più possibili acquisti di anni di contribuzione, eccezion fatta per le prestazioni riacquistate nell'ambito del divorzio;
 - g. per ogni anno civile è possibile un unico versamento parziale;
 - h. il versamento parziale precedente il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A) presuppone la totale capacità lavorativa della persona assicurata.

Il trattamento fiscale dei versamenti parziali di prestazioni di vecchiaia dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La persona assicurata è responsabile di chiarire il relativo trattamento fiscale.

5 PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ

5.1 Definizioni

In relazione alle prestazioni d'invalidità vigono le seguenti definizioni dei termini:

- a. È considerata **incapacità lavorativa** qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata possono essere prese in considerazione mansioni ragionevolmente esigibili in un'altra professione o un altro campo d'attività.
- b. È considerata **incapacità di guadagno** la perdita, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato di cui si tratta e che permane anche dopo che siano state applicate le cure e le misure d'integrazione ragionevoli.

Per stabilire se sussiste incapacità di guadagno si tiene conto esclusivamente delle conseguenze di un pregiudizio alla salute. Sussiste inoltre incapacità di guadagno qualora essa sia obiettivamente irrimediabile.

- c. È considerata **invalidità** l'incapacità di guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.

Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.

Per valutare la presenza di un'invalidità sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'invalidità soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

5.2 Esonero dal pagamento dei contributi

- 5.2.1 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, assicurato secondo il piano di previdenza, insorge al termine del periodo di incapacità lavorativa pari ad almeno il 40% definito nel piano di previdenza (punto 3. B).

Qualora non sussista alcun diritto a una rendita d'invalidità ai sensi del punto 5.3, l'esonero dal pagamento dei contributi si protrae per non oltre 21 mesi.

La persona assicurata deve comprovare di avere diritto all'esonero dal pagamento dei contributi. Per farlo, occorre che trasmetta al proprio medico il questionario "Certificato medico" messo a disposizione dall'organo d'applicazione, affinché lo compili. A tal fine, la persona assicurata solleva il medico dall'obbligo di riservatezza professionale.

- 5.2.2 Con riserva del punto 5.6, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue se il grado dell'incapacità lavorativa scende al di sotto del 40%, se l'Al rifiuta l'obbligo alle prestazioni, sospende il suo versamento della rendita o la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza (punto 2. A) all'insorgere dell'incapacità lavorativa oppure muore.
- 5.2.3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi spetta alla persona assicurata e alla ditta affiliata nella stessa proporzione dei contributi versati.
- 5.2.4 Se l'Al stabilisce un grado d'invalidità diverso da quello figurante nel certificato medico devono essere rimborsate le prestazioni versate in eccesso, tuttavia non prima di 12 mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa.
- 5.2.5 L'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi è adeguato al grado d'incapacità lavorativa o, durante il diritto a una rendita d'invalidità di cui al punto 5.3, al grado d'invalidità. Si ha diritto
- al pieno esonero dal pagamento dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 70%;
 - all'esonero da tre quarti dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 60%;
 - all'esonero dalla metà dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 50%;
 - all'esonero da un quarto dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 40%.

5.3 Rendita di invalidità

5.3.1 Diritto alla rendita d'invalidità

5.3.1.1 La rendita d'invalidità è esigibile (fatta riserva dei punti da 8.3 a 8.5) se la rendita d'invalidità è assicurata conformemente al piano di previdenza e la persona assicurata diventa invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del punto 5.1.

5.3.1.2 Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che

- a. sono invalide per almeno il 40% ai sensi dell'AI ed erano assicurate presso la Cassa pensione al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità;
- b. in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro di minimo il 20% ma inferiore al 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40%;
- c. sono diventate invalide quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al lavoro di minimo il 20% ma inferiore al 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%.

5.3.1.3 La persona assicurata ha diritto a:

- a. la rendita d'invalidità completa se è invalida per almeno il 70% ai sensi dell'AI;
- b. tre quarti di rendita se è invalida per almeno il 60% ai sensi dell'AI;
- c. mezza rendita se è invalida per almeno il 50% ai sensi dell'AI;
- d. un quarto di rendita se è invalida per almeno il 40% ai sensi dell'AI.

5.3.1.4 L'obbligo per la Cassa pensione di versare la prestazione inizia con la rendita dell'AI, tuttavia al più presto al termine del periodo d'attesa ai sensi del piano di previdenza (punto 3. B) e non prima che siano estinti gli eventuali diritti alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e corrispondente almeno all'80% del salario perso. Nei piani della previdenza più estesa l'obbligo di versare la prestazione scatta al termine del periodo d'attesa specificato dal piano di previdenza.

Il diritto alla rendita si estingue con riserva del punto 5.6 se

- a. l'AI sospende il versamento della rendita,
- b. la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa,
- c. al subentro dell'incapacità lavorativa la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza oppure
- d. muore.

5.3.2 Ammontare della rendita d'invalidità

5.3.2.1 L'importo della rendita d'invalidità completa si basa sulle disposizioni contenute nel piano di previdenza (punto 3. B).

La rendita d'invalidità è adeguata al grado dell'invalidità (cfr. punto 0).

5.4 Modifica del grado d'invalidità

- 5.4.1 Le modifiche del grado d'invalidità provocano un nuovo esame delle prestazioni e, se del caso, un adeguamento del diritto alle stesse. Le eventuali prestazioni percepite ingiustamente in seguito a una riduzione del grado d'invalidità devono essere restituite.

5.5 Rendita per figli d'invalido

Il diritto alla rendita per figli d'invalido viene riconosciuto contemporaneamente a quello per la rendita d'invalidità, se la persona assicurata ha figli aventi diritto ai sensi del punto 7.

Con riserva del punto 5.6, il diritto alla rendita cessa nel momento in cui le condizioni ai sensi del punto 7 non risultano più soddisfatte, l'AI sospende le prestazioni di rendita, la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa, raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza (punto 2. A) al subentro dell'incapacità lavorativa oppure muore.

L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza (punto 3. B).

5.6 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione

- 5.6.1 Qualora la rendita dell'AI venga diminuita o sospesa in seguito alla riduzione del grado d'invalidità, per un periodo di tre anni la persona assicurata rimane coperta alle medesime condizioni presso l'istituto di previdenza erogante, purché prima di detta diminuzione o sospensione della rendita la persona abbia aderito alle misure di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o la rendita sia stata diminuita o sospesa in seguito al ripristino dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.
- 5.6.2 La copertura previdenziale e il diritto alle prestazioni rimangono altresì in essere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria di cui all'articolo 32 LAI.
- 5.6.3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituzione di previdenza ha la facoltà di ridurre la rendita d'invalidità in funzione del minor grado d'invalidità della persona assicurata, tuttavia soltanto nella misura in cui detta riduzione venga compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
- 5.6.4 Le persone assicurate interessate sono considerate invalide ai sensi del presente regolamento.

5.7 Importi limite per gli assicurati parzialmente invalidi

- 5.7.1 Per persone parzialmente invalide gli importi limite eventualmente menzionati nel piano di previdenza saranno ridotti nella misura seguente:
- del 25% in caso di diritto a una rendita del 25%
 - del 50% in caso di diritto a una rendita del 50%
 - del 75% in caso di diritto a una rendita del 75%

Il salario minimo assicurato ai sensi della LPP non subisce riduzioni di sorta.

6 PRESTAZIONI PER SUPERSTITI

6.1 Rendita per coniuge superstite

6.1.1 Informazioni generali

Il diritto alla rendita per il coniuge superstite sussiste (facendo salve le disposizioni di cui ai punti da 8.3 a 8.5) solo se questi risulta assicurato ai sensi del piano di previdenza e il defunto

- a. era assicurato al momento del decesso o al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato alla morte; oppure
- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro di minimo il 20%, ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- c. diventato invalido quando era minorenni, presentava un'incapacità al lavoro di minimo il 20% ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- d. al momento del decesso percepiva dall'organo d'applicazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

6.1.2 Diritto alla rendita per coniugi

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se, al momento della morte del coniuge,

- a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
- b. ha già compiuto l'età di 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Se immediatamente prima del matrimonio i partner avevano un legame di convivenza che giustifica il diritto ai sensi del punto 6.2.1, è possibile computarlo agli anni di matrimonio per raggiungere la durata minima di matrimonio di 5 anni. Il coniuge superstite deve dimostrare l'esistenza di una convivenza ai sensi del punto 6.2.1 antecedente la data del matrimonio.

Il coniuge che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a e b ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annue.

- 6.1.2.1 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il giorno del decesso della persona assicurata, tuttavia non prima che sia cessato il pagamento del salario. Se la persona defunta beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la rendita per coniugi decorre dal primo giorno del trimestre successivo alla data del decesso. Il diritto si estingue con le nuove nozze oppure con il decesso del coniuge superstite.

6.1.3 **Importo della rendita per coniugi**

L'importo della rendita per il coniuge superstite si basa sulle disposizioni contenute nel piano di previdenza (punto 3. C).

Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata, l'ammontare della rendita indicata nel certificato di previdenza viene ridotto dell'1% per ogni anno che supera la differenza d'età di 10 anni. Le frazioni di anno contano come anni interi.

Se la persona assicurata si sposa dopo aver compiuto 65 anni, viene versata una rendita ridotta secondo i parametri della seguente scala:

- a. 80% in caso di matrimonio nel corso del 66° anno di età
- b. 60% in caso di matrimonio nel corso del 67° anno di età
- c. 40% in caso di matrimonio nel corso del 68° anno di età
- d. 20% in caso di matrimonio nel corso del 69° anno di età

Se la persona assicurata si sposa dopo avere compiuto l'età di 69 anni non viene riconosciuto alcun diritto alla rendita per coniugi.

Nel caso in cui la persona assicurata si sposi dopo aver compiuto l'età di 65 anni e al momento del matrimonio è affetta da una malattia grave di cui era o doveva essere a conoscenza, non vi è alcun diritto alla rendita per il coniuge superstite se la persona muore di questa malattia nel corso dei due anni successivi alla data del matrimonio.

Il diritto alla rendita minima per coniugi ai sensi della LPP resta garantito.

6.1.4 **Rendita per coniugi in caso di decesso dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento**

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, la rendita per coniugi maturata in caso di decesso causato da infortunio ha lo stesso importo di quella versata in caso di decesso causato da malattia, a condizione che la persona assicurata non abbia beneficiato di un versamento di capitale secondo il piano di previdenza (punto 3. A).

6.1.5 **Diritto del coniuge divorziato**

Dopo il decesso dell'ex coniuge, assicurato ai sensi della LPP, la persona divorziata ha diritto alla rendita per coniugi limitata alle prestazioni minime previste dalla LPP se il suo matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio le è stato riconosciuto il diritto a una rendita o a un'indennità di capitale per una rendita vitalizia.

Le prestazioni della Cassa pensione vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni connesse al decesso della persona assicurata, e in particolare dell'AVS/AI, superano l'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio.

6.2 **Rendita per il convivente superstite**

- 6.2.1 Il convivente superstite (partner in concubinato) ha diritto a una rendita se risulta assicurato ai sensi del piano di previdenza e al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati e

- a. il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
- b. oppure il convivente superstite ha più di 45 anni e negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente in comunione domestica.

6.2.2 La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i conviventi dello stesso sesso.

6.2.3 La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.

6.2.4 L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del convivente in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita.

Non sussiste alcun diritto alla rendita se il convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o conviventi erogata da un ente di previdenza nazionale o estero.

6.2.5 Le disposizioni ai sensi dei punti 6.1.1, 6.1.2.1, 0 e 6.1.4 sono applicabili per analogia anche alle rendite per conviventi superstiti. Al posto della data del matrimonio fa stato l'inizio notificato della comunione domestica.

6.2.6 Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto si risposa, inizia un nuovo rapporto di convivenza o muore.

6.3 Rendita per orfani

Il diritto alla rendita per orfani assicurata ai sensi del piano di previdenza insorge nel momento in cui la persona assicurata muore e lascia figli aventi diritto ai sensi del punto 7. Il diritto matura al più presto con la sospensione del pagamento del salario.

Il diritto alla rendita per orfani cessa se non sono più adempite le condizioni per il diritto alla rendita ai sensi del punto 7.

L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza (punto 3. C).

6.4 Capitale di decesso

6.4.1 Principio

Se, in base al piano di previdenza, è assicurato un capitale di decesso, questa prestazione viene versata se la persona assicurata attiva o invalida muore prima di raggiungere l'età di pensionamento.

6.4.2 Persone aventi diritto

Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto menzionati di seguito, nell'ordine e nella misura indicati:

6.4.2.1 all'intero capitale di decesso

- a. il coniuge superstite; in sua mancanza:
- b. i figli aventi diritto alla rendita ai sensi del punto 7; in loro mancanza:

- c. le persone fisiche assistite in misura considerevole dall'assicurato o la persona che ha ininterrottamente convissuto con l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso; non hanno diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita per coniugi o conviventi da un ente di previdenza nazionale o estero; in loro mancanza:
- d. i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita ai sensi del punto 7; in loro mancanza:
- e. i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
- f. i fratelli e le sorelle della persona assicurata.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.

6.4.2.2 alla metà del capitale di decesso:

- g. in mancanza dei superstiti elencati al punto 6.4.2, gli ulteriori eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.

6.4.2.3 Il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali tra i diversi beneficiari della medesima cerchia.

6.4.2.4 Il capitale di decesso non rientra nella massa ereditaria della persona assicurata defunta.

6.4.2.5 I capitali di decesso non versati rimangono alla Cassa pensione.

6.4.3 **Entità del capitale di decesso**

L'importo del capitale di decesso si basa sulle disposizioni del piano di previdenza (punto 3. C).

7 **FIGLI AVENTI DIRITTO A UNA RENDITA**

Si considerano figli aventi diritto a una rendita:

- a. i figli biologici e i figli adottivi della persona assicurata;
- b. i figli elettivi aventi diritto alla rendita secondo l'AVS/AI;
- c. i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata.

Il diritto alla rendita sussiste fino al compimento del 18° anno d'età. Il versamento della rendita prosegue oltre questo limite d'età se il figlio non ha ancora terminato la formazione o è invalido per almeno il 70%, ma al massimo fino all'età di 25 anni. Il diritto alla rendita si estingue se il figlio muore.

Il beneficiario delle rendite per figli di pensionato e delle rendite per figli d'invalido è la persona assicurata stessa. Il beneficiario della rendita per orfani è l'orfano.

8 DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTE LE PRESTAZIONI

8.1 Obbligo di prestazione

Le prestazioni minime previste per legge vengono erogate in ogni caso.

8.2 Restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Il beneficiario delle prestazioni percepite indebitamente è tenuto a restituirle.

8.3 Coordinamento con la LAINF e la LAM

8.3.1 Fatti salvi i punti 8.3.2 e 8.4, le prestazioni previdenziali vengono versate in supplemento a quelle delle assicurazioni sociali dello Stato.

8.3.2 Se diventano esigibili prestazioni della LAINF o della LAM, le rendite d'invalidità e per i superstiti contenute nei piani di previdenza ai sensi della LPP sono limitate alle prestazioni minime previste dalla legge. Queste prestazioni minime vengono erogate solo se l'importo totale risultante dalla loro somma con le altre prestazioni computabili ai sensi del punto 8.4 non oltrepassa il 90% del guadagno presumibilmente perso.

L'eventuale diritto a una rendita d'invalidità o a una rendita per figli d'invalido nasce al più presto dopo che l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare ha cessato di versare eventuali indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.

Se l'evento previdenziale è stato causato da infortunio e da malattia, la presente regolamentazione è valida solo per la parte imputabile all'infortunio.

Non viene versata alcuna prestazione per compensare la riduzione o la mancata concessione delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, qualora l'evento assicurato sia dovuto a colpa grave.

8.4 Riduzione delle prestazioni previdenziali

8.4.1 Le prestazioni per i superstiti e/o d'invalidità della Cassa pensione vengono ridotte se l'importo totale risultante dalla loro somma con altri redditi computabili supera il 90% del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata.

Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e con lo stesso scopo erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza svizzeri ed esteri all'avente diritto in conseguenza dell'evento che ha comportato un danno, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità in contanti e di prestazioni simili. Le prestazioni di capitale vengono considerate con il loro valore di trasformazione in rendita. Le prestazioni riconosciute al coniuge superstite e agli orfani vengono sommate. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione alle misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI.

- 8.4.2 Una volta raggiunta l'età di pensionamento AVS, sono computabili anche eventuali prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, le indennità in contanti e prestazioni simili. Le prestazioni della Cassa pensione vengono ridotte qualora esse, unitamente ad altri redditi computabili, superino il 90% dell'importo che, subito prima dell'età di pensionamento, era da considerarsi presunta perdita di guadagno ai fini del calcolo del sovraindennizzo. Tale importo viene adeguato all'aumento del rincaro intercorso tra il raggiungimento dell'età di pensionamento e il momento del calcolo. Si applica per analogia l'ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi.
- 8.4.3 Le prestazioni per invalidi e superstiti della Cassa pensione vengono proporzionalmente ridotte nella misura in cui l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché il decesso o l'invalidità è imputabile a colpa dell'avente diritto o perché egli si oppone alle misure di reintegrazione dell'AI.

8.5 Surrogazione e cessione dei diritti

- 8.5.1 Nei confronti di terzi tenuti a rispondere di un caso di previdenza, secondo il presente regolamento proparis subentra nei diritti degli assicurati dei loro superstiti e degli altri beneficiari, dal momento in cui si verifica l'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni corrisposte previste dalla legge.
- 8.5.2 Gli aventi diritto a prestazioni sovraobbligatorie per i superstiti o d'invalidità devono cedere i loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni regolamentari. L'organo d'applicazione può differire il versamento delle prestazioni fino alla cessione di questi diritti.

8.6 Prescrizione

Per quanto riguarda la prescrizione dei diritti, si applicano le disposizioni dell'art. 35a cpv. 2 e dell'art. 41 LPP.

8.7 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

- 8.7.1 Le prestazioni obbligatorie della LPP che fanno parte delle rendite d'invalidità, delle rendite per figli d'invalido, delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani vengono adeguate obbligatoriamente all'evoluzione dei prezzi. Il primo adeguamento viene effettuato il 1° gennaio successivo a tre anni di decorrenza. Per questo adeguamento e i seguenti le disposizioni del Consiglio federale sono determinanti in materia. L'adeguamento della quota LPP delle rendite d'invalidità, delle rendite per figli d'invalido, delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani si effettua fino a quando la persona avente diritto raggiunge l'età ordinaria di pensionamento o si estingue il diritto alla rendita per orfani.
- 8.7.2 Tutte le altre rendite e parti di rendite che superano quelle fissate dalla LPP vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa pensione. L'eventuale adeguamento annuo delle rendite è deciso dalla commissione d'assicurazione. Tale decisione viene illustrata nel conto annuale o nel rapporto annuale.

8.8 Fondo di garanzia

proparis è affiliata per legge al Fondo di garanzia.

L'importo del contributo destinato al Fondo di garanzia si basa sull'Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP (OFG).

Se le prestazioni ai sensi dell'art. 56 LPP non sono state finanziate perché la ditta affiliata non ha potuto versare i contributi dovuti in seguito a insolvenza, le prestazioni legali vengono garantite dal Fondo di garanzia.

In caso di struttura d'età sfavorevole, la Cassa pensione riceve dal Fondo di garanzia dei sussidi la cui utilizzazione viene decisa dalla commissione d'assicurazione.

8.9 Versamento

8.9.1 Le prestazioni esigibili vengono versate ai beneficiari da parte dell'organo d'applicazione.

8.9.2 Le rendite sono versate in rate trimestrali anticipate. Se il diritto alla rendita inizia nel corso del trimestre, viene versata una rendita parziale fino all'inizio del trimestre successivo.

Se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un trimestre, le rendite di vecchiaia e quelle per superstiti sono erogate fino alla fine del trimestre.

Se termina l'obbligo di prestazione concernente le rendite d'invalidità e per figli d'invalido sono vevoli le seguenti disposizioni.

- a. In caso di decesso della persona assicurata, la rendita viene versata per l'intero trimestre.
- b. Se la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa o raggiunge l'età di pensionamento oppure se non vengono più adempite le condizioni per il versamento della rendita per figli, la rendita viene versata solo fino alla fine del mese.

In caso di modifica del grado d'invalidità, la prestazione viene calcolata pro rata temporis.

Se una rendita per superstiti sostituisce una rendita in corso, la nuova rendita viene versata solo all'inizio del trimestre successivo.

8.9.3 Sui versamenti delle rendite, un interesse di mora, equivalente al tasso minimo LPP, è dovuto soltanto a partire dall'aumento dell'importo oggetto di una procedura esecutiva o dall'inoltro di una causa.

In caso di prestazioni di capitale, un interesse di mora, equivalente al tasso minimo LPP, è dovuto a partire dal 31° giorno successivo all'esigibilità, al più presto, tuttavia, nel momento in cui sono noti gli aventi diritto.

8.9.4 La persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale di un quarto, della metà o dell'intero importo del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle effettive prestazioni di vecchiaia. Le persone che intendono richiedere la liquidazione unica in capitale della metà o dell'intero capitale di vecchiaia devono farne richiesta all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del pensionamento. Anche gli assicurati invalidi possono optare per la liquidazione in capitale prevista nel piano di previdenza al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 8.12.1. L'opzione del versamento sotto forma di capitale diventa irrevocabile sei mesi prima del pensionamento.

Con il versamento dell'indennità di capitale si estinguono in misura corrispondente i diritti alle prestazioni di rendita regolamentari.

8.9.5 Se la persona assicurata è coniugata, la liquidazione in capitale è ammessa soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.

8.9.6 Se le prestazioni sono costituite in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

8.10 Giustificazione del diritto alle prestazioni

Le prestazioni vengono versate solo dopo che i beneficiari hanno fornito all'organo d'applicazione i documenti richiesti per la giustificazione dei loro diritti.

In particolare deve essere presentata all'organo d'applicazione la seguente documentazione:

8.10.1 se viene fatto valere il diritto alle prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità ed esonero dal pagamento dei contributi):

- a. certificato medico; i rapporti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata indicanti la causa, l'inizio, il grado, il decorso e le conseguenze dell'invalidità;
- b. comunicazione e decisione dell'Al;

8.10.2 se viene fatto valere il diritto alle prestazioni di decesso:

- a. un atto ufficiale di morte;
- b. un rapporto medico sulla causa del decesso;
- c. se del caso, un certificato indicante la data di nascita del coniuge, il luogo d'attinenza e la data del matrimonio;
- d. certificato attestante la convivenza di cui ai punti 6.2.1 e 6.4.2.1;

8.10.3 se viene fatto valere il diritto alle rendite per figli:

- a. un certificato ufficiale (copia del libretto di famiglia o dell'atto di nascita) indicante la data di nascita di ogni figlio avente diritto;
- b. per i figli che hanno già compiuto il 18° ma non ancora il 25° anno d'età e non hanno ancora concluso la loro formazione: il contratto di tirocinio o l'attestato di frequenza della scuola;

- 8.10.4 se l'invalidità o il decesso sono imputabili alle conseguenze di un infortunio e viene fatto valere il diritto alle rendite, inoltre
- a. la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni;
 - b. un certificato indicante il salario percepito negli ultimi 12 mesi precedenti l'invalidità o il decesso;
 - c. in caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche la decisione dell'AVS.
- 8.10.5 Le spese per i documenti giustificativi da allegare sono a carico degli aventi diritto.
- 8.10.6 Non vengono corrisposti interessi per le prestazioni il cui versamento ha subito ritardi per colpa degli aventi diritto.

8.11 Impignorabilità e incedibilità dei diritti

- 8.11.1 I diritti risultanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. I diritti non possono neanche essere pignorati presso l'avente diritto prima della loro esigibilità. Restano riservate le disposizioni sulla compensazione (art. 39 cpv. 2 LPP) e sulla costituzione in pegno ai sensi dell'art. 30b LPP.

8.12 Modifica della forma delle prestazioni alla scadenza

- 8.12.1 Le rendite assicurate sono normalmente versate sotto forma di rendita. Tuttavia, se la rendita di vecchiaia- o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per coniugi al 6%, la rendita per figli al 2% dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS, in vigore in quel momento, la prestazione viene versata sotto forma di capitale.
- 8.12.2 Gli aventi diritto possono chiedere che alla data prevista per il versamento il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovraobbligatori. È esclusa la riconversione della prestazione di capitale ai sensi del punto 8.12.1.

9 LIBERO PASSAGGIO

9.1 Uscita dalla Cassa pensione

L'affiliazione alla Cassa pensione cessa per

- a. i dipendenti il cui datore di lavoro perde la qualità di membro dell'associazione;
- b. i dipendenti che entrano al servizio di una ditta non affiliata alla Cassa pensione;
- c. i dipendenti, che iniziano un'attività in proprio e non diventano membri dell'associazione;
- d. i lavoratori indipendenti che perdono la qualità di membro dell'associazione;
- e. le persone assicurate di una ditta affiliata che ha disdetto entro i termini prescritti l'affiliazione facoltativa alla Cassa pensione;
- f. i dipendenti il cui salario annuo soggetto all'AVS è inferiore agli importi limite figuranti nel piano di previdenza (punto 2);

- g. le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene sciolto prima che subentri il caso previdenziale della vecchiaia o dell'invalidità e che non passano a un ditta anch'essa affiliata alla Cassa pensione.

9.2 Importo della prestazione di libero passaggio

9.2.1 La persona assicurata uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio, il cui ammontare viene calcolato in base alle disposizioni dell'art. 15 LFLP e che corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla data dell'uscita conformemente al piano di previdenza (punto 2. C).

9.2.2 La persona che esce dalla Cassa pensione ha diritto almeno alla prestazione di libero passaggio di cui all'art. 17 LFLP. Questo importo minimo si compone come segue:

- a. prestazioni di libero passaggio trasferite, comprensive degli interessi;
- b. eventuali acquisti facoltativi a cura della persona assicurata, comprensivi degli interessi;
- c. somma dei contributi versati dalla persona assicurata per le prestazioni di vecchiaia, comprensiva degli interessi;
- d. supplemento sulla somma di cui alla lettera c pari al 4% per anno d'età a partire dai 20 anni, tuttavia non superiore al 100%.

Per il calcolo del loro importo minimo, i contributi di cui alla lettera c effettivamente versati dalla persona assicurata in qualità di lavoratore indipendente vengono computati soltanto per metà.

Per i contributi maturati nel periodo in cui l'assicurazione sul salario viene prorogata (punto 3.3) non viene conteggiato il supplemento di cui alla lettera d.

9.2.3 Dall'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP sono inoltre dedotti:

- a. le prestazioni di libero passaggio prelevate anticipatamente nell'ambito della promozione della proprietà abitativa ai sensi del punto 10.3 e gli interessi accreditati fino all'esigibilità della prestazione di libero passaggio;
- b. in caso di divorzio: la parte della prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi del punto 9.4 inclusi gli interessi accreditati fino all'esigibilità della prestazione di libero passaggio.

9.2.4 La prestazione di libero passaggio è in ogni caso pari almeno all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

9.3 Esigibilità e utilizzazione della prestazione di libero passaggio

9.3.1 La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l'uscita dalla Cassa pensione. Se il versamento può essere effettuato soltanto dopo questa data, la prestazione di libero passaggio deve essere remunerata a partire dalla sua esigibilità al tasso d'interesse di cui all'art. 2 cpv. 3 LFLP.

9.3.2 Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'organo d'applicazione non ha versato la prestazione di libero passaggio esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'art. 26 cpv. 2 LFLP.

9.3.3 Se la persona uscente si affilia a una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene trasferita a questa istituzione.

- 9.3.4 La persona uscente può chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio inoltrando i documenti giustificativi menzionati di seguito:
- se lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein (conferma della partenza presso il controllo degli abitanti). Il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio pari al totale dell'aver di vecchiaia LPP non è tuttavia consentito se l'avente diritto è assicurato obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni di legge di uno Stato membro della Comunità europea oppure dell'Islanda o della Norvegia;
 - se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria: la conferma della competente cassa di compensazione AVS;
 - se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo dovuto per un anno.

L'organo d'applicazione può accettare documenti giustificativi equivalenti e se necessario richiederne altri.

Il versamento in contanti del capitale a favore di una persona sposata necessita del consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.

Se la prestazione di libero passaggio di cui al punto 10.2 è stata ceduta in pegno, il versamento in contanti può essere chiesto solo con il consenso scritto del creditore pignoratizio.

In caso di riscatti di anni contributivi, la prestazione di libero passaggio che ne risulta non può essere prelevata in contanti nei tre anni successivi.

9.3.5 **Versamento a un istituto di libero passaggio o a un istituto collettore**

La persona assicurata deve comunicare all'organo d'applicazione sotto quale forma consentita desidera ottenere la copertura previdenziale per le prestazioni di libero passaggio che non possono essere trasferite a un'altra istituzione di previdenza o versate in contanti. Può optare per una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio.

Qualora ometta di comunicarlo, l'organo d'applicazione trasferisce la prestazione di libero passaggio e i relativi interessi all'istituto collettore non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo il caso di libero passaggio.

9.3.6 **Richiesta di rimborso della prestazione di libero passaggio**

Se l'organo d'applicazione deve erogare prestazioni d'invalidità o prestazioni per i superstiti dopo che ha già versato la prestazione di libero passaggio, può richiedere il rimborso di quest'ultima nella misura in cui essa è necessaria per il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per i superstiti. Se il rimborso viene interrotto, le prestazioni assicurate subiscono una riduzione in misura corrispondente.

9.3.7 **Assicurazione del rischio postumo**

Dopo l'uscita, la copertura previdenziale per i rischi di decesso e d'invalidità rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo, tuttavia, per un mese. Le prestazioni equivalgono a quelle assicurate allo scioglimento del rapporto di previdenza.

9.4 Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio

9.4.1 In caso di divorzio ai sensi del diritto svizzero, il tribunale decide che una parte della prestazione di libero passaggio acquisita dall'assicurato durante il matrimonio sia trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex-coniuge.

L'importo e l'utilizzazione della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza passata in giudicato.

9.4.2 Con il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, l'avere di vecchiaia disponibile, in primo luogo l'eventuale quota sovraobbligatoria e, se non dovesse essere sufficiente, anche la quota obbligatoria, viene diminuito. Se l'avere di vecchiaia disponibile è determinante per l'ammontare delle prestazioni previdenziali, esse vengono ridotte proporzionalmente.

9.4.3 La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di riacquistare le prestazioni fino a concorrenza della parte di libero passaggio trasferita.

9.4.4 Le prestazioni di libero passaggio trasferite a seguito di divorzio vengono utilizzate, su indicazione delle relative istituzioni di previdenza, per aumentare la quota obbligatoria o sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia. Se mancano le rispettive informazioni, l'integrazione viene effettuata nella parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

9.5 Uscita di una ditta affiliata

All'uscita di una ditta affiliata si applicano le disposizioni della convenzione d'adesione. Determinante per i calcoli relativi a una liquidazione parziale è il Regolamento per la liquidazione parziale e totale della parparis in vigore alla data di uscita.

10 PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA CON I FONDI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

10.1 Principi

10.1.1 Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione.

10.1.2 La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per

- a. l'acquisto e la costruzione di un'abitazione per uso proprio;
- b. l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe;
- c. l'ammortamento di mutui ipotecari già esistenti.

10.1.3 Sono ammessi quali oggetti della proprietà di abitazioni ad uso proprio l'appartamento o la casa unifamiliare situati al domicilio o nel luogo di dimora abituale della persona assicurata.

- 10.1.4 I fondi possono essere utilizzati per una sola abitazione. Se la persona assicurata è sposata, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato vengono concessi soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.
- 10.1.5 In caso di prelievo anticipato e di costituzione in pegno, viene riscosso un contributo alle spese amministrative indicate nel regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

10.2 Costituzione in pegno

- 10.2.1 La persona assicurata, a titolo di garanzia di un prestito ipotecario o per il differimento di un obbligo d'ammortamento che ne deriva, costituire in pegno
- il diritto alla prestazione di libero passaggio nelle proporzioni menzionate al punto 10.2.2 o
 - le prestazioni previdenziali a partire dal momento in cui saranno esigibili.
- 10.2.2 Il diritto alla prestazione di libero passaggio può essere costituito in pegno fino a un importo corrispondente a quello calcolato secondo il punto 9.2. A partire dall'età di 50 anni, l'importo che può essere costituito in pegno è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
- 10.2.3 Se i diritti sono stati costituiti in pegno, è necessario il consenso del creditore pignoratizio in caso di
- versamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
 - versamento di prestazioni previdenziali;
 - trasferimento in seguito a divorzio di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato.

10.3 Prelievo anticipato

- 10.3.1 Per gli scopi descritti al punto 10.1, la persona assicurata può prelevare al massimo un importo pari alla prestazione di libero passaggio alla quale essa ha diritto ai sensi del punto 9.2. A partire dall'età di 50 anni, l'importo che può essere costituito in pegno è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
- In caso di prelievo anticipato viene versato in primo luogo l'eventuale avere sovraobbligatorio e, qualora non fosse sufficiente, anche la parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia.
- 10.3.2 Il prelievo anticipato può essere richiesto al più tardi tre anni prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui nel piano di previdenza (punto 2. A). Dopo un intervallo di cinque anni è possibile ripetere l'operazione di prelievo. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000. Questo importo minimo non è valevole per l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazione analoghe ammesse.
- 10.3.3 L'organo d'applicazione versa la somma del prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha inoltrato la relativa domanda e tutta la documentazione necessaria.

- 10.3.4 Con il prelievo anticipato l'aver di vecchiaia subisce una riduzione pari alla somma prelevata. Le prestazioni ad esso subordinate vengono ridotte in misura corrispondente.
- 10.3.5 Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo anticipato è ammesso soltanto con il consenso scritto dell'altro coniuge. Qualora non fosse possibile ottenere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale. In caso di divorzio precedente l'insorgere di un caso di previdenza, la somma prelevata anticipatamente durante il matrimonio ricade nella definizione di prestazione di libero passaggio e come tale viene suddivisa secondo le disposizioni dell'art. 122 lettera f del CC e dell'art. 22 della LFLP.
- 10.3.6 La persona assicurata ha il diritto di rimborsare la somma assicurata prelevata fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. L'importo minimo del rimborso ammonta a CHF 20'000.
- La restituzione di un prelievo anticipato viene integrata con lo stesso rapporto applicato per il versamento effettuato a suo tempo nella parte obbligatoria o sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia. Se mancano le rispettive informazioni, l'integrazione viene effettuata nella parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.
- 10.3.7 La somma prelevata deve essere rimborsata dalla persona assicurata o dai suoi eredi, qualora:
- la proprietà dell'abitazione venga alienata;
 - vengano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione;
 - non giunga a scadenza nessuna prestazione previdenziale in caso di decesso della persona assicurata.

10.4 Assicurazione complementare

- 10.4.1 La persona assicurata ha la possibilità di compensare la diminuzione delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e di decesso causate dal prelievo anticipato mediante la stipulazione di un'assicurazione complementare nell'ambito o al di fuori della Cassa pensione. Questa assicurazione complementare garantisce prestazioni superiori a quelle della LPP.
- 10.4.2 L'ammontare delle prestazioni di rischio assicurabili nella Cassa di pensione e dei contributi è calcolato in base al piano di previdenza WR.
- Il contributo per l'assicurazione complementare è interamente a carico della persona assicurata. Il datore di lavoro detrae il corrispondente contributo dal salario e lo versa all'organo d'applicazione conformemente al conteggio.
- Al momento dell'uscita cessa anche questa assicurazione complementare.

11 FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA

11.1 Contributi

- 11.1.1 Per il finanziamento degli oneri previdenziali, vengono riscossi annualmente dei contributi il cui ammontare e la cui eventuale ripartizione tra datore di lavoro e dipendenti sono regolati nel piano di previdenza (punto 6. A) e nella scala dei contributi.
- 11.1.2 Per ogni persona assicurata l'obbligo di contribuzione comincia dall'inizio dell'assicurazione ai sensi del punto 2.3 e termina il giorno in cui la persona assicurata (con riserva del punto 4.3) raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A), muore prematuramente o esce anticipatamente dalla Cassa pensione. Resta riservato l'eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso di incapacità al lavoro e d'invalidità ai sensi del punto 5.2.
- 11.1.3 L'organo d'applicazione esegue la fatturazione dei contributi alla fine del mese o del trimestre. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi di mora, il cui importo è fissato in base alle norme in vigore per l'AVS.
- Le spese per eventuali provvedimenti di incasso sono a carico della ditta.
L'ammontare delle singole voci di spesa è specificato nel regolamento dei costi.
- 11.1.4 Il datore di lavoro è debitore dell'intero ammontare dei contributi (quota a carico del datore di lavoro e del dipendente nonché eventuali contributi per l'assicurazione complementare ai sensi del punto 10.4). Il datore di lavoro trattiene il contributo dal salario del dipendente.
- 11.1.5 L'assicurato ha la possibilità di riscattare tutte le prestazioni previste dal regolamento, a condizione che abbia trasferito alla Cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio e non percepisca una rendita completa d'invalidità. La relativa decisione d'acquisto può essere presa all'atto dell'affiliazione all'istituto di previdenza o in un secondo tempo. Se sono stati effettuati prelievi anticipati PPA, gli acquisti di anni di contribuzione possono essere richiesti solo quando è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano alle prestazioni riacquistate in caso di divorzio (art. 22c LFLP).

L'importo massimo consentito per l'acquisto corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia massimo al momento dell'acquisto delle prestazioni e l'effettivo avere di vecchiaia disponibile. L'aver di vecchiaia massimo corrisponde all'aver di vecchiaia che, secondo il piano di previdenza, l'assicurato avrebbe accumulato con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato e in considerazione del 2% di interesse fino alla data del versamento (cfr. ALLEGATO 1). Gli averi di libero passaggio non trasferiti e quelli depositati nel pilastro 3a che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio federale, nonché i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa che non possono essere più rimborsati per motivi d'età, devono essere computati all'importo massimo dell'acquisto.

Per le persone provenienti dall'estero che non sono ancora mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi all'affiliazione la somma d'acquisto annua può ammontare al massimo al 20% del salario assicurato.

- 11.1.6 Gli acquisti a titolo facoltativo possono essere effettuati fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, al massimo tuttavia fino al pensionamento. Le prestazioni risultanti dagli acquisti non possono essere rimosse dalla previdenza in forma di capitale per i primi tre anni successivi.

La possibilità di dedurre l'acquisto di anni di contribuzione dal reddito imponibile dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.

11.2 Altre fonti di finanziamento

La Cassa pensione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi con:

- a. il suo patrimonio e i relativi proventi;
- b. le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- c. le prestazioni stabilite dal contratto d'assicurazione;
- d. le eccedenze derivanti dal contratto d'assicurazione;
- e. i sussidi accordati dal Fondo di garanzia per la struttura d'età sfavorevole ai sensi dell'art. 58 LPP;
- f. gli eventuali fondi trasferiti alla Cassa pensione (fondi liberamente disponibili ecc.) dalle nuove ditte affiliate;
- g. le attribuzioni e le donazioni.

12 ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione della proparis e della Cassa pensione sono stabilite:

- a. nel regolamento organizzativo ed elettorale della proparis, disponibile in formato elettronico sulla homepage della proparis (www.proparis.ch) o, su richiesta, presso l'organo d'applicazione;
- b. nel regolamento organizzativo ed elettorale della Cassa pensione, disponibile in formato elettronico sulla homepage dell'organo d'applicazione o, su richiesta, presso l'organo d'applicazione.

13 OBBLIGO D'INFORMAZIONE E DI NOTIFICA

13.1 Obbligo d'informazione

Su richiesta, le persone assicurate, i loro eventuali datori di lavoro e gli aventi diritto sono tenuti a comunicare in modo veritiero alla commissione d'assicurazione e all'organo d'applicazione tutti i dati determinanti per la previdenza.

13.2 Obbligo di notifica

Anche senza specifica richiesta, all'organo d'applicazione deve essere comunicato immediatamente quanto segue:

- a. dalla ditta affiliata: la notifica di ogni nuovo dipendente che entra a far parte della cerchia delle persone assicurate nonché il termine del rapporto di lavoro di un dipendente assicurato. Nella notifica occorre specificare l'attuale indirizzo, lo stato civile ed eventuali sue modifiche, l'insorgere di un caso di previdenza (invalidità o decesso) e la conferma di aver consegnato al dipendente uscente il modulo "Prestazione di libero passaggio";
- b. dal beneficiario di una rendita d'invalidità: modifiche al grado d'invalidità e redditi computabili (p.es. prestazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altre istituzioni di previdenza, reddito da lavoro ulteriormente conseguito);
- c. dai beneficiari di altre rendite: ogni modifica della situazione personale che potrebbe influire sul diritto alle prestazioni, come p. es. le nuove nozze del coniuge superstite, l'inizio o la fine della convivenza more uxorio (concubinato), il termine della formazione dei figli, i cambiamenti dei redditi da lavoro ecc.;
- d. in caso di uscita dalla Cassa pensione l'assicurato deve comunicare tempestivamente e in anticipo all'organo d'applicazione il nome della nuova istituzione di previdenza o di libero passaggio alla quale deve essere trasferita la prestazione di libero passaggio.

13.3 Notifica dei salari annui soggetti all'AVS

Al più tardi entro il 31 gennaio, le ditte affiliate devono comunicare i salari annui soggetti all'AVS dell'anno in corso, sempre che nella loro ditta siano assicurate persone ai sensi del piano di previdenza.

13.4 Elaborazione e trasmissione di dati personali

Tutti i dati personali della persona assicurata occorrenti per la gestione della previdenza e la garanzia della relativa copertura sono comunicati alla compagnia gerente. La compagnia gerente, se necessario, può a sua volta trasmettere i dati ai riassicuratori.

13.5 Certificati di previdenza

Le ditte affiliate ricevono i certificati di previdenza, che sono tenute a consegnare alle persone assicurate.

13.6 Ritardo nella notifica e infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica

La Cassa pensione non risponde per le conseguenze del ritardo della notifica o dell'infrazione dell'obbligo di informazione e di notifica da parte delle persone assicurate, dei rispettivi datori di lavoro e degli aventi diritto.

14 INFORMAZIONI (TRASPARENZA)

14.1 Informazioni alle persone assicurate

L'organo d'applicazione informa ogni anno le persone assicurate in merito a

- a. l'importo della prestazione di libero passaggio, i diritti alle prestazioni, il salario coordinato e i contributi dovuti;
- b. la sua organizzazione e le modalità di finanziamento;
- c. i membri dell'organo costituito pariteticamente ai sensi dell'art. 51 della LPP.

14.2 Dati della compagnia gerente

La compagnia gerente comunica a cadenza annuale le basi per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurate.

14.3 Rilascio di informazioni alle persone assicurate

Su richiesta, agli assicurati vengono distribuiti il conto annuale e il rapporto annuale. Sempre su richiesta, alla persona assicurata vengono fornite informazioni in merito al reddito da capitale, all'andamento dei rischi attuariali, alle spese amministrative, al calcolo della riserva matematica, alla costituzione di riserve e al grado di copertura. Se la richiesta concerne la situazione personale, deve essere inoltrata per iscritto con l'indicazione dell'indirizzo e/o del numero di telefono al quale l'assicurato è reperibile direttamente (protezione della personalità e dei dati).

15 DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Controversie giuridiche

Per le eventuali controversie giuridiche che possono sorgere tra proparis, i datori di lavoro e gli aventi diritto in merito all'applicazione del presente regolamento, sono competenti i tribunali designati a questo scopo dalla LPP. Il foro competente è la sede o il domicilio in Svizzera della parte convenuta oppure la località in cui ha sede la ditta e nella quale la persona assicurata svolge o svolgeva la sua attività.

15.2 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto o la sede della proparis. In mancanza di detto domicilio le prestazioni vengono versate su un conto designato dall'avente diritto presso una banca in Svizzera. Le prestazioni assicurate sono versate in franchi svizzeri. Restano salve le disposizioni dei trattati internazionali.

15.3 Modifiche del Regolamento

Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche vengono decise dalla commissione d'assicurazione e sottoposte al consiglio di fondazione ai fini dell'approvazione. Inoltre non devono differire dallo scopo per il quale sono stati versati i fondi fino al giorno della modifica, né diminuire le prestazioni che sono già esigibili.

Le modifiche del regolamento vengono di volta in volta comunicate all'autorità di vigilanza.

15.4 Lacune nel regolamento

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento sono di competenza del consiglio di fondazione che, su richiesta della commissione d'assicurazione, prende le sue decisioni per analogia e in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

15.5 Disposizioni transitorie

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti in corso di versamento al 30 giugno 2013 non subiscono alcuna modifica.

Per tutti gli assicurati per cui è subentrato un caso di previdenza prima del 1° luglio 2013 si applica il regolamento vigente alla data in cui è insorto il caso di previdenza.

15.6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013 e sostituisce i regolamenti ed i relativi allegati vigenti dal 1° gennaio 2009.

ALLEGATO 1 TABELLE D'ACQUISTO

1. Tabella d'acquisto per i piani di base LPP

Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato in base all'età raggiunta

Età	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato	Età	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato
18	0.00%	45	202.93%
19	0.00%	46	221.99%
20	0.00%	47	241.43%
21	0.00%	48	261.26%
22	0.00%	49	281.48%
23	0.00%	50	302.11%
24	0.00%	51	323.15%
25	0.00%	52	344.62%
26	7.00%	53	366.51%
27	14.14%	54	388.84%
28	21.42%	55	411.62%
29	28.85%	56	437.85%
30	36.43%	57	464.61%
31	44.16%	58	491.90%
32	52.04%	59	519.74%
33	60.08%	60	548.13%
34	68.28%	61	577.09%
35	76.65%	62	606.64%
36	88.18%	63	636.77%
37	99.94%	64	667.50%
38	111.94%	65	698.85%
39	124.18%	66	730.83%
40	136.67%		
41	149.40%		
42	162.39%		
43	175.64%		
44	189.15%		

I valori indicati nella tabella trovano applicazione per gli acquisti effettuati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto l'età LPP riportata nella colonna "Età" (anno civile meno l'anno di nascita). In caso di acquisti nel corso dell'anno, l'importo dell'avere di vecchiaia massimo è il risultato del valore intermedio dei mesi trascorsi dal 1° gennaio, riferito ai valori in tabella al 1° gennaio dell'anno d'acquisto e gli analoghi valori al 1° gennaio dell'anno successivo.

Esempio: acquisto massimo all'età di 49 anni

Salario AVS	CHF 70'000	Avere di vecchiaia max.	281.48%	CHF 127'876
Salario assicurato	CHF 45'430	. /. Avere di vecchiaia disponibile		CHF 80'000
(Situazione 1.1.2013)		Acquisto massimo all'età di 49 anni		CHF 47'876

2. Tabella d'acquisto per i piani di risparmio

Avere di vecchiaia massimo in % di migliaia di franchi di accrediti di vecchiaia in base all'età raggiunta

Età	Avere di vecchiaia massimo in % di CHF 1'000 d'accredito di vecchiaia	Età	Avere di vecchiaia massimo in % di CHF 1'000 d'accredito di vecchiaia
18	0.00%	45	3534.43%
19	100.00%	46	3705.12%
20	202.00%	47	3879.22%
21	306.04%	48	4056.81%
22	412.16%	49	4237.94%
23	520.40%	50	4422.70%
24	630.81%	51	4611.16%
25	743.43%	52	4803.38%
26	858.30%	53	4999.45%
27	975.46%	54	5199.44%
28	1094.97%	55	5403.43%
29	1216.87%	56	5611.49%
30	1341.21%	57	5823.72%
31	1468.03%	58	6040.20%
32	1597.39%	59	6261.00%
33	1729.34%	60	6486.22%
34	1863.93%	61	6715.95%
35	2001.21%	62	6950.27%
36	2141.23%	63	7189.27%
37	2284.06%	64	7433.06%
38	2429.74%	65	7681.72%
39	2578.33%	66	7935.35%
40	2729.90%		
41	2884.50%		
42	3042.19%		
43	3203.03%		
44	3367.09%		

I valori indicati nella tabella trovano applicazione per gli acquisti effettuati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto l'età LPP riportata nella colonna "Età" (anno civile meno l'anno di nascita). In caso di acquisti nel corso dell'anno, l'importo dell'aveve di vecchiaia massimo è il risultato del valore intermedio dei mesi trascorsi dal 1° gennaio, riferito ai valori in tabella al 1° gennaio dell'anno d'acquisto e gli analoghi valori al 1° gennaio dell'anno successivo.

Esempio: acquisto massimo all'età di 49 anni

Accredito di vecchiaia CHF 2'500 Avere di vecchiaia max. 4237.94% CHF 105'949
 ./ Avere di vecchiaia disponibile CHF 60'000
 Acquisto massimo all'età di 49 anni CHF 45'949

INDICE ANALITICO

accredito di vecchiaia	11, 12, 52
acquisti	44
adeguamento all'evoluzione dei prezzi	31
affiliazione facoltativa	37
alienazione	42
aliquota di conversione	14, 16, 17, 18
ammissione	7, 11, 44
ammontare della rendita d'invalidità	21
ammontare della rendita per figli d'invalido	22
ammontare della rendita per il convivente	27
ammontare della rendita per orfani	27
area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein	38
assegno per grandi invalidi	30
assicurazione complementare	42
assicurazione del rischio postumo	39
assicurazione d'indennità giornaliera	21
assicurazione infortuni	30, 36
assicurazione militare	30
attività lucrativa	17, 21, 24
attività lucrativa indipendente	7, 38
attività principale	7
atto di morte	34
atto di nascita	34
autenticazione della firma	34, 38, 40
avere di vecchiaia	11, 12, 14, 16, 17, 18, 37, 39, 41, 43, 50, 51, 52
avere di vecchiaia LPP	6, 13, 38
basi di calcolo	11
capacità al lavoro	8
capitale di decesso	27, 28, 29
capitale di vecchiaia	16
caso di previdenza	45, 49
cassa di compensazione AVS	38
causa del decesso	34
certificato medico	20, 34
certificato, personale	11, 45
cessione	31
clausola di riserva	9
colpa	31
commissione d'assicurazione	32, 45, 49
compagnia gerente	4, 45
comunità europea	38
concubinato	27, 45
congedo di maternità	12
coniuge	24, 25, 28, 39, 42
coniuge divorziato	26
consiglio di fondazione	4, 49
conteggio	8
conto di libero passaggio	38, 39
contratto di lavoro	7
contratto di tirocinio	35
contributi	43, 47

contributo dovuto per un anno	38
controllo degli abitanti	38
controversie giuridiche	47
convenzione d'adesione	5
convenzione d'affiliazione	6
convivente	27, 29
convivenza	24, 27, 29, 34
coordinamento	30
copertura previdenziale	9
copertura previdenziale definitiva	8
copertura previdenziale provvisoria	9
coppie omosessuali	7
costituzione in pegno	40
creditore pignoratizio	38
data di nascita	34
dati personali	45
datore di lavoro	5, 8, 12, 21, 36, 43, 45, 46
decesso	24, 25, 31, 33, 45
decesso per infortunio	26, 27
decisione dell'AI	34
decisione dell'AVS	36
deduzione fiscale sugli acquisti	44
dipendenti	7, 36, 37, 43
diritti alle prestazioni	47
diritto al capitale di decesso	28
diritto alla rendita	14, 27
diritto alla rendita per coniugi	24
diritto alla rendita per figli	29
diritto del coniuge divorziato	26
disoccupazione	12
ditta affiliata	12, 20, 33, 37, 40, 45
divorzio	7, 37, 39, 43
documentazione	41
documenti	34
documenti giustificativi	38
domicilio	47
durata di matrimonio	24
entrata in vigore	49
eredi	29, 42
esigibilità	36, 37, 38, 41
esonero dal pagamento dei contributi	19, 20, 43
estero	7
età determinante	11
età di pensionamento	14, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 41, 42, 43
evoluzione dei prezzi	16, 32
figli	28, 29
figli elettivi	29
figliastri	29
finanziamento	5, 43, 44, 47
fondo di garanzia	33, 44
Forma delle prestazioni	36
formazione	35, 45

foro competente	47
fratelli	29
genitori	29
giorno del decesso	25
giustificazione del diritto alle prestazioni	34
grado d'invalidità	20, 21
impignorabilità	36
importo del capitale di decesso	29
importo della rendita di vecchiaia	16
importo di riscatto	19, 44
importo massimo consentito per l'acquisto	43
importo minimo del prelievo anticipato	41
incapacità al lavoro	21, 24
incapacità di guadagno	19
incredibilità	36
indennità di capitale	34, 36
indennità giornaliera	30
infermità congenita	21, 24
informazione delle persone assicurate	47
infortunio	12, 30, 36
infrazione dell'obbligo di informazione e notifica	46
inizio dell'assicurazione di previdenza	8
insolvenza	33
insorgenza dell'incapacità al lavoro	20, 24
interesse di mora	33, 38
interessi	36, 37
invalidità	20, 21, 31, 45
invalidità parziale	22
istituto collettore	38
LAINF	30
LAM	30
lavoratori indipendenti	6, 8, 9, 11, 36, 37
libero passaggio	36
libretto di famiglia	34
liquidazione parziale	40
luogo di adempimento	47
malattia	12, 26, 30
mantenimento	27
maternità	12
matrimonio	24, 27
mezza rendita	21
minorenni	21
misure di reintegrazione	31
modifica del grado d'invalidità	22, 33, 45
modifica del regolamento	49
mutui ipotecari	40
notifica	8, 45, 46
Notifica	45
nuove nozze	25
obbligo d'ammortamento	40
obbligo d'informazione	45
obbligo di notifica	45

obbligo di prestazione	30
obbligo di versamento dei contributi	12, 43
obbligo di versamento del salario	12
obbligo di versare la prestazione	21
orfano	29
organizzazione	47
organo d'applicazione	34, 38, 45
pagamento in contanti	38
partner dello stesso sesso	7
pensionamento	16, 17, 18, 34, 44
pensionamento anticipato	44
pensionamento differito	17
pensionamento flessibile	16
pensionamento parziale	18
periodo d'attesa	21
persona assicurata	17, 20, 26, 27, 29, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47
persone aventi diritto	27, 45
piano di previdenza	5, 21
polizza di libero passaggio	39
prelievo anticipato	40, 41
prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia	17
prescrizione	31
prestazione	33
prestazione di capitale	30
prestazione di libero passaggio	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47
prestazione di vecchiaia	16, 17
prestazione in capitale	17, 18, 26
prestazioni d'invalidità	17, 31, 34
prestazioni di rischio	42
prestazioni minime	30
prestazioni minime legali	30
prestazioni minime LPP	9
prestazioni per superstiti	18, 24, 30, 31, 39
prestazioni previdenziali	30, 39, 42
previdenza professionale	6
promozione della proprietà abitativa	37
proparis	1, 4, 6, 40, 44, 47
proprietà di un'abitazione	40, 42
proroga provvisoria del rapporto di assicurazione	22
protezione dei dati	6, 10, 47
quarto di rendita	21
questionario domande di salute	9, 10, 11
rapporti dei medici	34
rapporto di lavoro	37, 45
redditi computabili	30, 31, 45
reddito annuo AVS	12
reddito da lavoro	45
reddito presumibilmente venuto a mancare	30
reddito sostitutivo	31
regolamento dei costi	40, 43
regolamento organizzativo ed elettorale	44
rendita	26, 32, 33, 36

rendita di invalidità	16, 20, 21, 30, 32, 36
rendita di vecchiaia	14, 16, 17, 18, 25
rendita di vecchiaia AVS	36
rendita per coniuge superstite	17, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 36
rendita per coniugi	24
rendita per figli	36
rendita per figli di pensionato	16, 18, 29
rendita per figli d'invalido	29, 32
rendita per il convivente superstite	26, 27
rendita per orfani	17, 18, 27, 29, 32
rendite per figli di pensionato	17
restrizione del diritto d'alienazione	40
richiesta di rimborso	39
riduzione	12
riduzione del grado di occupazione	18
riduzione delle prestazioni	30
rilascio di informazioni	47
rimborso	39, 42
salario annuo	37
salario annuo AVS	12
salario assicurato	11
salario minimo	23
scala dei contributi	5, 43
sentenza di divorzio	26
spese amministrative	40
stato civile	45
successione	29
surrogazione	31
tabella d'acquisto	50, 52
tasse	40
tre quarti di rendita	21
tribunale	47
unione domestica registrata	7
uscita	36, 40, 42
valore di trasformazione in rendita	30
versamento	33
versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia	16, 17
versamento in contanti	38
versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia	12, 18
violazione dell'obbligo di dichiarazione	8